



CONVENZIONE

Tra

L'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza (denominata nel seguito, per brevità, Università), con sede in Roma, Viale Regina Elena 295, CAP 00161, Codice Fiscale e P. IVA 08134851008, rappresentata nella persona dal Rettore, Prof. Antonello Folco Biagini, domiciliato per la presente carica presso la sede della medesima

e

l'Associazione Pensionati C. O. della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominata anche "A.P.C.O.P.C.M." con sede in Roma alla via di San Vito 17, Codice Fiscale 97101750582, rappresentata nella persona del Gen. C.A. Giovanni Bonzano, domiciliato per la carica di Presidente presso la sede della medesima (nel seguito, per brevità, denominata Ente convenzionato)

di seguito congiuntamente indicate le "Parti".

Premesso che

- l'Università è stata istituita con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 7 maggio 2004;
- in forza del predetto decreto e delle successive modificazioni ed integrazioni, l'Università è autorizzata a rilasciare i seguenti titoli di studio: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e master universitari di I e II livello, validi a tutti gli effetti di legge;
- l'Università può altresì istituire corsi di formazione e di specializzazione di qualsiasi livello, tipo e specie;
- l'Università intende svolgere la promozione delle proprie attività sia in modo diretto e sia in modo indiretto utilizzando le specifiche potenzialità dei propri convenzionati;
- l'Università svolge la propria attività didattica e di formazione "a distanza" o "blended", utilizzando innovative metodologie e tecnologie in modalità e-learning;
- è interesse dell'Ente Convenzionato promuovere e favorire tutte le iniziative finalizzate a sviluppare l'accrescimento culturale e professionale dei soggetti appartenenti alla propria struttura organizzativa e/o dei propri associati o affiliati, per cui esprime l'intenzione di addivenire ad apposito accordo in tal senso con l'Università;
- l'Università e l'Ente Convenzionato esprimono la volontà di collaborare, per il reciproco arricchimento delle tematiche di settore, per la realizzazione e lo sviluppo, in partenariato, di attività di didattica finalizzata e di ricerca applicata, coerentemente con la specifica competenza distintiva di entrambi i contraenti.

**Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

Articolo 1 - (Premesse).

Le premesse riportate in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 - (Oggetto).

La presente Convenzione ha per oggetto la promozione di tutte le attività didattiche e scientifiche dell'Università, nonché la possibile implementazione di nuovi percorsi formativi definiti congiuntamente tra le Parti e regolati da specifici accordi integrativi.

Articolo 3 - (Status di studente e norme di riferimento).

1. I soggetti che si immatricolano tramite l'ente convenzionato acquistano, a tutti gli effetti, lo status di studenti universitari di "Unitelma Sapienza". Essi, pertanto, saranno tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento universitario, nonché delle norme regolamentari dell'Università.
2. L'immatricolazione potrà avvenire, per ciascuno degli anni accademici previsti dall'ordinamento didattico del corso, senza vincoli temporali, salvo diversa statuizione del manifesto annuale degli studi e degli atti regolamentari delle strutture didattiche competenti.

Articolo 4 - (Agevolazioni e/o facilitazioni).

1. La tassa di iscrizione a carico degli studenti convenzionati, agevolata rispetto alla normale tassazione, è stabilita unilateralmente dall'Università per ciascun anno accademico e per ciascun corso di studio ed è indicata nell'apposita sezione dedicata sul sito dell'Ateneo <https://www.unitelmasapienza.it/it/area-studenti/quote-discrizione>.
2. Lo studente, per poter usufruire dell'agevolazione economica, deve presentare, unitamente alla documentazione necessaria per l'immatricolazione/iscrizione richiesta dall'Università, la certificazione di appartenenza e/o affiliazione all'Ente convenzionato, pena la non applicabilità delle previste agevolazioni.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a verificare annualmente, e comunque prima della prova finale, la permanenza, in capo allo studente, delle condizioni che gli hanno consentito di accedere alla tassazione agevolata.
4. Le agevolazioni del presente articolo sono estese anche al nucleo familiare degli iscritti/aderenti all'Ente Convenzionato.

Articolo 5 - (Riconoscimenti dei CFU).

1. I percorsi di studio universitari progressi, ancorché svolti all'estero e riconosciuti equipollenti, e debitamente documentati dall'interessato, verranno valutati dalla struttura accademica preposta, secondo la normativa vigente, ai fini dell'ammissione ai corsi di studio; analoga procedura si applica in caso di trasferimento tra Corsi di Laurea o da altra Università, anche estera.

2. Ai fini dell'ammissione ai corsi di studio, l'interessato, in ogni caso, deve essere già in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente.

Articolo 6 - (Collaborazione per attivazione proposte formative).

1. Le Parti possono proporre, previa progettazione e relativa programmazione, l'attivazione di Master universitari o di altri Corsi di formazione, nel rispetto dell'ordinamento vigente della legislazione in materia universitaria e delle specifiche ed autonome competenze degli appositi Organi dell'Università.
2. Ogni proposta di cui al precedente comma dovrà essere regolata, per iscritto, tra le Parti con specifici accordi integrativi, approvati dai competenti Organi di Ateneo. In ogni caso, il progetto, il piano di studio e il programma di detti Master e Corsi dovranno essere approvati dagli Organi dell'Università.

Articolo 7 - (Piano di promozione).

1. L'Ente Convenzionato si impegna a promuovere e pubblicizzare la presente convenzione e tutte le attività didattiche e formative attivate direttamente dall'Università, ovvero in cooperazione con l'Ente stesso, presso i propri dipendenti e/o associati nelle forme che riterrà più opportune e senza aggravio di spese per l'Università.
2. Il piano di comunicazione e promozione, adottato dall'Ente Convenzionato, deve essere espressamente approvato dall'Università.
3. L'Ente Convenzionato dovrà inserire nel proprio sito web il link alla home page dell'Università. In ogni caso l'uso del logo, del *nomen*, dell'home page e dei relativi contenuti, e di ogni altro simbolo che possa richiamare anche indirettamente l'Università devono essere autorizzati dalla medesima.
4. L'Ente Convenzionato accetta con la presente Convenzione di aderire fattivamente alle richieste da parte dell'Università di consultazione in merito alla strutturazione delle offerte formative dei Corsi di Studio della stessa, nell'ambito delle specifiche competenze e interessi.

Articolo 8 - (Durata).

1. La presente Convenzione, che non comporta per le parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, scadrà il 31 dicembre 2021 e non potrà essere rinnovata tacitamente.
2. Il rinnovo sarà sottoposto per l'approvazione agli Organi competenti delle Parti. È in ogni caso possibile una proroga tecnica automatica nelle more della decisione degli Organi di Governo dell'Università in ordine all'eventuale rinnovo.

Articolo 9 - (Trattamento dei dati personali).

Le Parti tratteranno i dati personali di cui verranno a conoscenza a seguito della stipula della presente convenzione nel rispetto della normativa dettata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR (UE) 2016/679.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali le Parti indicheranno sui rispettivi siti web l'indirizzo mail di riferimento.

Articolo 10 - (Aspetti fiscali).

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 11 - (Risoluzione anticipata e Controversie).

1. Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra Parte. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.
2. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 12 - (Disposizioni finali).

Per quanto non specificamente previsto dalla presente Convenzione, valgono le norme del Codice Civile.

Roma, 3 marzo 2019

Università degli Studi di Roma
Unitelma Sapienza

Il Rettore

Antonello Folco Biagini



per l'Associazione Pensionati C.O.
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

il Presidente

Gen. C.A. Giovanni Bonzano

